

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

Tra, cod. fisc., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato PRIMO CONCEDENTE, da una parte,
e, cod. fisc., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato SECONDO CONCEDENTE, dall'altra parte,

premesso che

- a) il PRIMO CONCEDENTE ritiene di essere creditore nei confronti del SECONDO CONCEDENTE della somma di euro (.....) a titolo di e, oltre interessi e spese, e ha portato la propria pretesa a conoscenza del SECONDO CONCEDENTE;
- b) il SECONDO CONCEDENTE contesta - in parte/totalmente - la pretesa del PRIMO CONCEDENTE e a sua volta ritiene e ha portato il proprio assunto a conoscenza del PRIMO CONCEDENTE;

tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 1965 e segg. cod. civ., con il presente contratto, stabilito in tutte le sue clausole con la reciproca collaborazione, si è convenuto, anche al fine di evitare ulteriori spese e di definire ogni rapporto, quanto segue.

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del contratto.
- 2. Il PRIMO CONCEDENTE, previa richiesta del SECONDO CONCEDENTE, ha ridotto la propria pretesa all'importo di euro (.....), dichiarando di averne la capacità, a condizione che il credito così ridotto sia estinto nei modi e termini seguenti:

-
-
-
-
-

- 3. Il SECONDO CONCEDENTE, previa richiesta del PRIMO CONCEDENTE, ha rinunciato alle proprie contestazioni e pretese, riconoscendosi debitore dell'importo indicato nel precedente articolo, dichiarando di averne la capacità e accettando espressamente i modi e i termini menzionati nello stesso articolo.

4. Con le sopra accennate reciproche concessioni, le Parti hanno inteso porre fine a ogni loro controversia, comprese quelle che potessero tra loro sorgere in futuro in relazione alle cause e circostanze citate nelle premesse e hanno dichiarato che, eseguito il presente contratto nei modi e nei termini previsti, esse non hanno, l'una dall'altra, più nulla a pretendere per capitale, interessi e spese. Le Parti hanno riconosciuto ai sensi dell'art. 1975, co. 1, cod. civ., che la transazione non può essere impugnata per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.

.....,

IL PRIMO CONCEDENTE

IL SECONDO CONCEDENTE

.....

.....